



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti – Pescara

Repertorio n. 69/2024 prot. 12540 del 15.02.2024 Class. IX/2

Contratto d'appalto

"Fornitura in opera di gruppo di pompaggio antincendio a norma UNI EN 12845:2020 – UNI 10779:2021 per adeguamento normativa antincendio D.M. 20.12.2012 e s.m.i. presso il campus di Pescara"

CIG A03A79B6D9

L'anno 2024, il giorno 15 (quindici) del mese di febbraio, in Chieti, presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti Pescara, in via dei Vestini n. 31 Chieti, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge

TRA

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara, con sede in Chieti via dei Vestini n.3, Partita IVA 01335970693 e Cod.Fisc.93002750698, in persona del Direttore Generale Dott. Arch. Cucullo Giovanni, nato a Chieti il 7 febbraio 1957 indicata di seguito <Amministrazione>, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 29 dello Statuto dell'Università, e in forza del D.R. di nomina Rep. n. 2045/2017 prot. n. 43734 del 14.09.2017 e successivo D.R. Rep. 683/2020 prot. n. 30965 del 28.05.2020 di rinnovo,

E

la Ditta I.M.E. ANTINCENDIO SRL con sede legale in San Nicolò a Tordino (TE) Via Via Emilio Rosa n.1 Part. IVA [REDACTED] rappresentata dal Sig. Alfredo José DI FRANCESCO in qualità di Legale Rappresentante, nato a [REDACTED] il [REDACTED] Cod. Fisc. [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED], PEC [REDACTED] di seguito denominato <Affidatario>

PREMESSO che

con deliberazione Rep. 568/2023 del 21.12.2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura in opera di gruppo di pompaggio antincendio a norma UNI EN 12845:2020 – UNI 10779:2021 per l'adeguamento alla normativa antincendio D.M. 20.12.2012 e s.m.i. presso il campus di Pescara alla ditta I.M.E. ANTINCENDIO SRL con sede legale in San Nicolò a Tordino (TE) Via Via Emilio Rosa n.1 Part. IVA [REDACTED], per un importo contrattuale di € 93.575,00 oltre IVA di legge;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEI SERVIZI DA SVOLGERE

L'Amministrazione conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alla *fornitura in opera di un gruppo di pompaggio antincendio a norma UNI EN 12845:2020 – UNI 10779:2021 da installare presso il campus di Pescara*, comprensivo di tutto quanto necessario al fine di garantire il pieno funzionamento del gruppo stesso ed il rispetto della normativa vigente.

Il gruppo dovrà essere costituito conformemente alla norma di riferimento da: una elettropompa principale, una motopompa secondaria e da una elettropompa di compensazione. Il gruppo, al centro della curva prestazionale dovrà essere opportunamente dimensionato per consentire il contemporaneo funzionamento di nr. 4 idranti UNI70 idraulicamente più sfavoriti con una prevalenza che terrà conto delle reali perdite di carico della rete idrica attualmente installata come da prova di portata e pressione. Le pompe dovranno essere installate su due slitte o basamenti in acciaio separati. Dovranno essere compresi n° 3 quadri elettrici di gestione e comando delle pompe; n° 1 quadro dedicato alla gestione ed al controllo dei servizi ed allarmi, n° 1 quadro elettrico di remotazione degli allarmi installato in postazione presidiata all'ingresso nord dell'edificio. Altresì dovranno essere compresi i pressostati di controllo, le valvole e gli accessori e quant'altro necessario al corretto funzionamento del sistema secondo le norme di riferimento.

La fornitura comprende inoltre:

- CIRCUITO DI ASPIRAZIONE completo di accessori necessari per il collegamento del gruppo di pompaggio alla riserva idrica esistente;
- CIRCUITO DI MANDATA completo di collettore, valvole ed opportuni accessori per il collegamento al collettore esistente;
- CIRCUITO DI RICIRCOLO E PROVA completo di misuratore di portata opportunamente dimensionato, per il collegamento alla riserva idrica dedicata;
- IMPIANTO SPRINKLER da porre a protezione del gruppo di pompaggio;
- KIT RICAMBI ANTINCENDIO per motore endotermico alimentato a gasolio;

- SISTEMA DI ALLARME LIVELLI VASCA ANTINCENDIO completo di sonde di livello;
- SISTEMA DI RISCALDAMENTO composto da riscaldatore elettrico opportunamente dimensionato per garantire una temperatura come da norma UNI 11292;
- SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ARIA completo di griglia di aspirazione, tubazione e ventola di estrazione opportunamente dimensionate;
- TUBAZIONE PER SCARICO DEI FUMI DI COMBUSTIONE in acciaio opportunamente dimensionato e coibentato per evitare rischi da ustioni;
- SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per garantire l'illuminazione in caso di assenza di energia elettrica come da norma UNI 11292;
- MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI un estintore di classe di spegnimento almeno 34A 144BC;
- CARTELLONISTICA DI SICUREZZA;
- SCALA A GABBIA per accesso al passo d'uomo della riserva idrica;
- LINEA ELETTRICA PREFERENZIALE per alimentazione del gruppo di pompaggio, in conformità alle normative di riferimento CEI e secondo quanto previsto dalla normativa UNI 12845:2020 relativamente all'alimentazione elettrica del gruppo di pompaggio, dotata di quadro elettrico e degli accessori necessari al sezionamento della elettropompa principale;
- VERIFICA DEL TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DELLA RISERVA IDRICA ed eventuale ripristino;
- COIBENTAZIONE AL GELO DELLE TUBAZIONI ESTERNE conforme UNI10779:21 completo di materiale isolante opportunamente dimensionato e rivestimento con coppelle in alluminio (circa 200,00 mq).

Codice CIG: A03A79B6D9.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- b) da tutte le norme tecniche specifiche vigenti al momento dello svolgimento della fornitura richiesta (norme UNI, UNI EN);
- c) dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- f) dalla documentazione di gara.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'amministrazione, l'affidatario rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'affidatario, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'affidatario e accettate dall'Amministrazione.

L'incarico dovrà essere espletato sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione. Le attività saranno coordinate dal RUP Dott. Maurizio Stefanachi.

Tutte le attività dovranno esperirsi, da parte dell'Affidatario incaricato, con utilizzo di mezzi e/o materiali e/o attrezzature proprie presso le strutture dell'Ateneo; l'Amministrazione fornirà all'Affidatario la massima collaborazione per l'espletamento delle funzioni affidategli.

L'Amministrazione si impegna a fornire all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alla fornitura richiesta.

Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Affidatario terrà costanti contatti con il Responsabile del Procedimento allo scopo di dar modo al medesimo di esprimere eventualmente specifiche indicazioni su aspetti maturati nel corso dell'attività svolta.

ART. 3 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il termine complessivo per l'espletamento dell'incarico è 90 giorni dal verbale di consegna delle attività.

L'Affidatario svolgerà l'incarico direttamente e/o anche a mezzo di propri collaboratori di cui risponderà in proprio.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara

I ritardi dovuti a cause di forza maggiore o fatti e avvenimenti non dipendenti dalla volontà dell' "Affidatario" saranno considerati come proroghe alla data di consegna prevista.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per il completo espletamento dell'incarico conferito con il presente contratto all'Affidatario verrà corrisposta la somma complessiva di € 93.575,00= oltre IVA di legge, per complessivi € 114.161,50.

L'Amministrazione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio) afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico dell'Affidatario, intendendo onnicomprensivo il compenso.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni l'Affidatario incaricato intenda o debba avvalersi.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n. 89/2014, l'Affidatario è tenuto a fatturare in modalità elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto, l'Amministrazione non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Le fatture dovranno essere intestate a: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara Via dei Vestini 31, C. F. 93002750698 - P. IVA 01335970693; le fatture devono riportare obbligatoriamente il codice CIG della procedura e il Codice Univoco dell'Ufficio 2C44SE.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento della fattura è comunque subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della regolarità contributiva.

ART. 5 – REVISIONE PREZZI

Sarà applicata se dovuto secondo quanto disposto all'art. 60 del Codice.

Art. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del pagamento, l'Affidatario indica un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa, la presente commessa d'ordine si intenderà risolta in forza del comma 8, art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche è presso l'Istituto [REDACTED] Codice IBAN: [REDACTED]

La persona delegata ad operare sul conto è ALFREDO JOSÉ DI FRANCESCO nato a [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] e residente in [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/2010 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG) comunicati all'Affidatario dall'amministrazione.

L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

ART.7 - PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara

remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti - ove presenti - derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti – ove presenti - occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, al settore e nelle località di svolgimento delle attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Affidatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 16 del presente Contratto

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Affidatario delle leggi e disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate da altri documenti contrattuali, l'Amministrazione provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Affidatario un termine perentorio, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Amministrazione dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Affidatario.

L'Affidatario sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 9 – DANNI ED ESECUZIONE IN DANNO

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni utilizzati nello svolgimento dei servizi.

L'Affidatario è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato all'Amministrazione o a terzi, compresi i dipendenti dell'Amministrazione stesso, dal proprio personale.

Per i danni arrecati dall'Affidatario, l'Amministrazione avrà diritto di trattenere quanto dovuto a titolo risarcitorio sul residuo dell'avere da parte dell'Affidatario e sul deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

Qualora l'Affidatario non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate dall'Amministrazione, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, l'Amministrazione ha il diritto, ove non risolva il contratto, di procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto, saranno a totale carico dell'Affidatario.

ART. 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario sarà svolta dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) Dott. Maurizio Stefanachi in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, individuato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023.

Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Inoltre, ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'Affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il DEC svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 art. 31 del D. Lgs. n. 36/23.

ART. 11 – VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO.

Il DEC provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione sottoscritto dall'Affidatario.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni il DEC, effettuata la verifica di conformità, redige il verbale di ultimazione della fornitura sottoscritto anche dall'Affidatario. Il DEC rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il DEC altresì, effettuata la verifica sulla regolarità dell'esecuzione, redigerà il verbale di conformità e il relativo certificato.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 Capo II del D.Lgs. n. 36/23.

ART. 12 – SUBAPPALTO

L'Affidatario ha dichiarato di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO – MODIFICAZIONI DI IMPRESA

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 è vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ex art. 120 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

È vietata all'Affidatario qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dalla Committente. Le eventuali cessioni di credito a banche o istituti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. La bozza dell'atto dovrà essere preventivamente approvata dalla Committente. Le cessioni del credito saranno accettate solo per singole fatture o per più fatture già emesse a fronte di certificati di pagamento del RUP. Non sono possibili cessioni dell'intero credito.

Nel caso di anticipazioni/sconti bancari delle fatture emesse dovrà essere specificato nella comunicazione che si tratta di una canalizzazione/mandato all'incasso e non di cessione del credito. Per tale forma non è richiesto atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

L'Affidatario, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti – Pescara

ART. 14 – FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO

Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

ART. 15 – PENALI

Ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023 è prevista una penale per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Affidatario commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque non oltre, il 10% dell’ammontare netto contrattuale.

ART. 16 – RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e al recesso nelle ipotesi e con le modalità espressamente previste dagli artt. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023.

Precisamente, la risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell’Affidatario, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC dall’indirizzo PEC ateneo@pec.unich.it, in conformità agli artt. 1453, 1454 e 1456 c.c.

In caso di risoluzione l’Amministrazione provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all’incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell’inadempiente tutte le spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d’appalto.

L’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, nei termini di quanto previsto al sopracitato art. 123.

ART. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE

L’Affidatario ha prodotto la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023, mediante polizza fideiussoria n. [REDACTED] rilasciata in data [REDACTED] dalla [REDACTED], di importo pari a euro 4.679,00.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica della conformità o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Affidatario, del S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto.

L’Affidatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Affidatario.

Nella ipotesi in cui l’Amministrazione intenda valersi della facoltà di richiedere all’Affidatario la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l’Affidatario è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con DM 193 del 16 settembre 2022 (GU n. 291 del 14 dicembre 2022), il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L’Affidatario assume la piena responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dell’incarico ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dall’amministrazione.

L’Affidatario risponde altresì dei danni arrecati a terzi per imperizia, imprudenza o negligenza sua o di altro personale incaricato dell’espletamento del presente incarico.

L’Affidatario è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale delle attività di propria competenza, giusta polizza n. [REDACTED] stipulata in data 19.01.2024 con la Società [REDACTED] - [REDACTED] per un massimale pari a € [REDACTED]. L’Affidatario si obbliga a produrre, alla scadenza, copia dell’avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo della predetta polizza.

L’Affidatario solleva comunque l’Amministrazione da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall’espletamento dell’incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali l’Amministrazione viene dichiarata completamente estranea.

ART. 19 - SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

Sono a carico dell’Amministrazione il contributo integrativo di cui all’art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l’imposta sul valore aggiunto.

Sono a totale carico dell’Affidatario le spese di bollo, i diritti e le spese dell’eventuale registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’Amministrazione.

Sono a totale carico dell’affidatario le spese relative all’eventuale registrazione fiscale il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l’applicazione dell’imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

ART. 20 – PATTO D’INTEGRITÀ E CLAUSOLA “PANTOUFLAGE”

Si dà atto che l’Affidatario ha preso atto della disciplina contenuta all’interno del Patto d’integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accendendolo in ogni sua parte.

L’Affidatario dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023). L’Affidatario dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 21 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L’Affidatario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dall’Amministrazione Amministrazione, che dichiara di aver visionato al seguente indirizzo internet: https://amministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=8624, e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

ART. 22 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA - PRIVACY

L’Affidatario sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva dell’Amministrazione, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell’incarico.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati raccolti saranno acquisiti dall’Amministrazione Amministrazione e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Università G. d’Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it.

Art. 23 - CONTROVERSIE

L’Amministrazione e l’Affidatario si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie nell’applicazione e nell’interpretazione del presente contratto saranno esaminate con spirito di amichevole collaborazione.



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti – Pescara

In caso di impossibilità di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti stabiliscono l'esclusivo ricorso al giudizio ordinario.

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno decise dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.) del Foro di Chieti o dal Giudice Amministrativo (G.A.) del Foro di Pescara, da intendersi Fori esclusivi ad ogni effetto di legge.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

In pendenza di giudizio l'Affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente convenzione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare in tutto o in parte l'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto. =====

Ditta I.M.E. Antincendio srl
Il Legale Rappresentante
Sig. Alfredo Josè DI FRANCESCO



Firmato digitalmente da:
Di Francesco Alfredo Jose'
Firmato il 15/02/2024 12:44
Seriale Certificato: 2900973
Valido dal 03/11/2023 al 03/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Università degli Studi "G. d'Annunzio" - Chieti Pescara
Il Direttore Generale
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO



Firmato digitalmente da:
CUCULLO GIOVANNI
Firmato il 15/02/2024 14:57
Seriale Certificato: 2752113
Valido dal 20/09/2023 al 20/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA